COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 33083 = 4.1
Data 30 APR. 2013

Prot. n.

OGGETTO: disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino. Proroga.

IL SINDACO

Premesso che l'attività degli artisti di strada opportunamente indirizzata può contribuire allo sviluppo culturale, sociale e turistico della nostra città;

Richiamata la propria precedente ordinanza PGN 60252 del 17.08.2012 con la quale si disciplinava temporaneamente l'attività degli artisti di strada;

Rilevato il crescente flusso turistico in città che si è notevolmente incrementato a seguito della riapertura della Basilica Palladiana con l'allestimento della mostra "Raffaello verso Picasso";

Dato atto che sono da considerarsi artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, ritrattisti, saltimbanchi.

Accertato che l'art. 121 T.U.L.P.S. il quale prevedeva l'obbligo di iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza è stato parzialmente abrogato e pertanto l'attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta;

Ritenuto che l'esercizio delle attività degli artisti di strada non comporta l'utilizzazione di strutture invasive e, pertanto, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici;

che l'esercizio delle attività degli artisti di strada è gratuita. Per l'artista di strada è consentita esclusivamente, al fine dell'esibizione, la modalità "a cappello" per la raccolta delle libere offerte degli spettatori

Visto l'art. 50, comma 7, T.U.E.L. 267/2000

COMUNE DI VICENZA

ORDINA

Fino al 30 settembre 2013 la proroga in via sperimentale dell'ordinanza PGN 60252 del 17.08.2012, nelle more della definizione di un atto di regolazione della materia;

In considerazione della temporaneità del provvedimento sindacale, l'effettività della sanzione amministrativa pecuniaria rimane sospesa per il periodo di efficacia dell'ordinanza, durante il quale i trasgressori saranno solamente informati del contenuto del provvedimento, con il solo invito a far cessare immediatamente il comportamento vietato. In caso di inottemperanza all'invito dell'agente, i trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 25 e 500 euro (ex art. 7 bis TUEL).

Per tutti i casi non previsti dall'ordinanza PGN 60252 resta in vigore il procedimento che prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte del dirigente competente (Settore Sviluppo economico).

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Locale affinché ne curi l'osservanza.

IL SINDACO
Achille Variati

Vicenza, 30 aprile 2013

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

COMUNE DI VICENZA - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241